

# PROGETTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER MINORI MUNICIPIO ROMA XI- ANNO 2021

CONTRATTO (valido per tutti i lotti)

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2021 TRA

Il Municipio Roma XI- Arvalia portuense, P.IVA 01057861005 C.F. 02438750586 sito in Roma, qui rappresentato dal Direttore della Direzione Socio Educativa, dott.ssa Livia Letizia,

E

La società \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ sita in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ qui rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante

**Oggetto: "CENTRI RICREATIVI ESTIVI" CON ATTIVITA' INTEGRATIVE EXTRA E PARASCOLASTICHE PER BAMBINI E RAGAZZI- ANNO 2021**

**LOTTO n. 1 denominazione: Centro Estivo "A";**

**Importo complessivo posto a base di gara € 51.343,49 al netto dell'IVA al 22%.**

**LOTTO n. 2 denominazione: Centro Estivo "B";**

**Importo complessivo posto a base di gara € 51.343,49 al netto dell'IVA al 22%.**

**LOTTO n. 3 denominazione: Centro Estivo "C";**

**Importo complessivo posto a base di gara € 40.786,89 al netto dell'IVA al 22%.**

## **Art.1 - Oggetto del servizio**

Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione del servizio: "CENTRI RICREATIVI ESTIVI" CON ATTIVITA' INTEGRATIVE EXTRA E PARASCOLASTICHE PER BAMBINI E RAGAZZI- ANNO 2021:

**LOTTO n. 1 denominazione Centro Estivo "A";**

**LOTTO n. 2 denominazione Centro Estivo "B";**

**LOTTO n. 3 denominazione Centro Estivo "C";**

che saranno svolti presso la struttura sportiva " \_\_\_\_\_, sita in \_\_\_\_\_

Il presente contratto disciplina, altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l'affidatario in relazione alle caratteristiche del servizio, comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (d'ora innanzi: Capitolato) e negli atti in esso richiamati.

Il presente appalto è regolato inoltre da:

- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. (d'ora innanzi: Codice);
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore (d'ora innanzi Regolamento);
- le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall'ANAC in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016;
- la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il D.lgs. n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. n. 33 del 2013, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ii. "Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il "Protocollo d'Intesa" tra ANAC e il Ministero dell'Interno 15 luglio 2014 "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC – Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amm.va"
- la L. n.136/2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come sostituito dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con Legge 17 dicembre 2010 n. 217;
- il "Patto di Integrità" di Roma Capitale, approvato con deliberazione della giunta capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, e s.m.i., allegato al Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza per il triennio 2020 – 2021 – 2022, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020);

- “Protocollo di Intesa” tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21/7/2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore de contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- “Protocollo di Azione – Vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’ANAC in data 19/7/2017;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, aggiornato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30/12/2016;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983; il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii.; norme del Codice Civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 17 maggio e 11 giugno 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19”, emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornate con DPCM del 02 marzo 2021;
- Ordinanza n. Z00047 del 13 giugno 2020 della Regione Lazio “Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali”;
- il Capitolato Speciale configurato per la presente gara;
- l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.

## **Art. 2 - Durata dell'appalto e modalità di esecuzione del servizio**

L’Amministrazione capitolina, in considerazione dell'emergenza epidemiologica legata al Covid-19, si riserva di differire, sospendere o annullare il periodo del servizio in ottemperanza a sopravvenute normative nazionali o regionali.

Ciò premesso per ciascun Lotto dovrà essere realizzato nel seguente periodo:

I° turno: dal 5 al 23 luglio 2021, per un totale di 15 giorni, esclusi il sabato e la domenica.

II° turno: dal 26 luglio al 13 agosto 2021, per un totale di 15 giorni, esclusi il sabato e la domenica.

## **Art. 3 - Corrispettivo contrattuale**

Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa, al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato, ammonta ad € al netto dell’I.V.A. al 22%

## **Art. 4 – Oneri a carico dell'affidatario**

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel relativo capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel capitolato.

L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto, nel capitolato e nell'offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.

L'esecutore si impegna ad osservare tutta la normativa vigente relativa alle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.

L'esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ii.

L'esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice e ss.mm.ii., l'esecutore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'esecutore si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta migliorativa.

Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell'art.106, co.1, lett. c D. Lgs. 50/2016, circostanze impreviste e imprevedibili (ivi compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti) possono giustificare modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, senza la necessità di una nuova procedura di affidamento. Ciò a condizione che la modifica non alteri la natura generale del contratto.

#### **Art. 5 - Termini di esecuzione**

L'affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo quanto indicato nel progetto in sede di gara, successivamente approvato dal Municipio.

#### **Art. 6 - Liquidazione dei corrispettivi**

La contabilità del presente appalto è disciplinata, per quanto compatibile con la normativa vigente, dal "regolamento di contabilità" di Roma Capitale, deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm. ii.

I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del R.U.P. della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato.

Roma Capitale provvederà alla liquidazione del prezzo dovuto all'organismo affidatario dopo l'effettiva erogazione del servizio, a seguito di presentazione di regolare fattura nonché di una dettagliata relazione in merito al servizio svolto.

Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti, assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale.

Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.

#### **Art. 7 - Modalità di soluzione delle controversie**

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d'appalto, è competente il Foro di Roma.

È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

#### **Art. 8 – Assicurazioni e Garanzie a carico dell'esecutore**

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone e alle cose, tanto di Roma Capitale quanto dell'aggiudicatario, nonché dei terzi, che si dovessero verificare nel corso o anche in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nell'esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.

In analogia con quanto disposto dall'articolo **103, comma 7** del Codice, l'esecutore dell'appalto è inoltre obbligato a stipulare una **polizza di assicurazione** che esoneri Roma Capitale dalla responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a € 1.500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza prima della sottoscrizione del contratto.

La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall'aggiudicazione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti di Roma Capitale.

Inoltre, l'appaltatore costituisce fideiussione o **cauzione** a "garanzia definitiva" dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore - artt. 103 commi 1, 2 del Codice. La garanzia è costituita a pena di decadenza dall'aggiudicazione e dell'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta - **art. 103 commi 1-6**.

#### **Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", così come sostituito dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con la L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 *bis* della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l'esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.

L'esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.

Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

#### **Art. 10 - Protocollo d'intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 "Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture"**

Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori, servizi e forniture, soprattutto nelle attività considerate maggiormente "a rischio", ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011.

È obbligo dell'aggiudicatario comunicare al Municipio Roma XI l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

Le attività imprenditoriali "sensibili" tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell'Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d'Intesa sono, ove ricorrenti, le seguenti:

- trasporto di materiali a scarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto, si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.

È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

### **Art. 11 – Patto di Integrità**

Roma Capitale in data 31 gennaio 2020, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 34, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-2021-2022 con allegato il "Patto di Integrità" di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e ss.mm. ii.

*"Come accettato e sottoscritto dall'operatore economico questi:*

*1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;*

*1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di Roma Capitale appaltante;*

*1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;*

*1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l'art. 57, comma 4, lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l' art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. - e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;*

*1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;*

*1.6. si impegna a segnalare a Roma Capitale appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;*

*1.7. si impegna a segnalare a Roma Capitale appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Roma Capitale o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;*

*1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);*

*1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;*

*1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto*

compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.”

#### **Violazione del “Patto di Integrità”**

“1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che Roma Capitale appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;

b.1 Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.;

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza;

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”

#### **Efficacia del “Patto di Integrità”**

“1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato da Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Amministrazione” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente”.

#### **Art. 12 Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio – Inadempimenti e Penali.**

Il Municipio Roma XI si riserva, con ampia ed insindacabile discrezionalità e senza che gli Organismi Affidatari possano nulla eccepire, di disporre, anche prima dell'inizio delle attività nei centri, verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio.

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:

A) una penale in misura giornaliera pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del servizio anche parziale, rispetto ai termini previsti nell'art 4 del presente Capitolato;

B) una penale in misura pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;

C) una penale in misura giornaliera pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P.

D) una penale del 5% del valore del contratto come definita dall'art. 11 dello schema contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico – sia in veste di concorrente che di aggiudicatario – di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del Patto di Integrità di cui all'art. 11 dello schema di contratto.

In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell'Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all'esecutore; l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 3 (tre) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dinanzi previsto, saranno applicate all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

### **Art. 13 – Risoluzione, sospensione o riprese dell'esecuzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 7 del Codice, qualora ricorrano imprevedibili circostanze particolari che impediscano temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del contratto e, per quanto compatibile, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che le prestazioni afferenti il presente appalto procedano utilmente a regola d'arte e non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il R.U.P. può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto medesimo, compilando l'apposito verbale nel quale siano indicate le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto, senza che siano richiesti ulteriori oneri. Il verbale deve essere sottoscritto dall'esecutore.

Ai sensi dell'art. 107 comma 2 del Codice, come modificato dall'art. 71 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 56/2017, la sospensione può altresì essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle stesse, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti delle prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni, secondo le modalità indicate all'art. 107 comma 4 del Codice.

L'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, appena avvenuta, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Codice, è comunicata dall'esecutore per iscritto al R.U.P., che procede subito alle necessarie contestazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna

indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

In relazione alla risoluzione del contratto, si applica, per quanto compatibile, l'art. 108 del Codice.

#### **Risoluzione del contratto per grave inadempimento**

Quando il RUP accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, redige una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:

- a) l'inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per Roma Capitale;  
il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.

Roma Capitale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell'inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.

Il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a **quindici giorni** per la presentazione delle proprie controdeduzioni al medesimo.

La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dichiara risolto il contratto.

#### **Risoluzione del contratto per grave ritardo**

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a **dieci giorni**, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto**

Il R.U.P., entro **venti giorni** dalla comunicazione all'appaltatore della determinazione di risoluzione del contratto, redige lo stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna.

La Commissione incaricata della verifica di conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 del Codice.

#### **Ulteriori casi di risoluzione del contratto**

Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il "Protocollo d'Intesa", il "Patto di Integrità", le ipotesi di cui all'art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati.

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida di Roma Capitale rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.

#### **Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile**

Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) ai sensi dell'art. 5, comma 2 del "Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale" stipulato con l'A.N.AC. in data 19 luglio 2017, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.; per mancato avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. o del D.E.C. oltre il termine di 10 giorni dall'avvio previsto;

per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.

#### **Art. 14 – Recesso del contratto**

Roma Capitale, ai sensi dell'art. 109 del Codice, come modificato dall'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti (clausola vessatoria).

#### **Art. 15 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali**

Con il presente atto il/la Sig./re .....quale legale rappresentante dell'Organismo..... viene nominato "Responsabile del trattamento dei dati personali" nell'ambito dei compiti di cui al presente atto e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Tale nomina, richiesta dalla normativa vigente la cui inosservanza può comportare sanzioni amministrative e penali, prevede l'assegnazione di specifici compiti, mirati al rispetto degli adempimenti ed assolve a tutti gli obblighi previsti dal Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679.

#### **Art. 16. – Clausole vessatorie**

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del c.c. le seguenti clausole vessatorie contenute nell'art. 8, commi 1 e 2 e nell'art. 14 comma 1 del presente schema di contratto:

"L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa";

"È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale";

"Roma Capitale, ai sensi dell'art. 109 del Codice, come modificato dall'art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti".

Il presente schema di Contratto viene redatto in triplice copia, di cui una per ciascuna delle parti ed una ai fini della registrazione.

Letto, approvato, sottoscritto

Roma,

**Per l'Organismo Affidatario**

Il Legale Rappresentante

**Per il Municipio Roma XI**

il Direttore Socio Educativo